



Sent. n. 401/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA
in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 73740 R.G. promosso da (omissis), nato in data (omissis), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Ferrara (FRRMRC74M22F83VN), domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Sant'Arcangelo a Baiano n. 19 (marcoferrara@avvocatinapoli.legalmail.it; avvbrunellamerola@pec.ordineforense.salerno.it),

nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Di Maio (DMIVCN62E28E131B), elettivamente domiciliato presso il coordinamento regionale legale dell'Inps della Campania in Napoli, via Medina n. 61 (avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it); del Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., contumace;

del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., contumace.

Visti gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del 19.12.2025, con l'assistenza della Segretaria dott.ssa Piera Pagnano, per il ricorrente l'avv. Ferrara e per l'Inps l'avv. Di Maio.

Fatto e Diritto

1. Con il ricorso in epigrafe la difesa del ricorrente rappresentava che: con il decreto n. 2980 del 25.11.2013 il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, in adesione al parere del Comitato di verifica delle cause di servizio (adunanza n. 108 del 6.3.2013), riconosceva dipendente da ragioni di servizio l'infermità del (omissis), assistente capo della Polizia penitenziaria, consistente nella "Sindrome post-traumatica da stress in fase di remissione clinica, quale postumo di aggressione", invece non riconosceva dipendente da causa di servizio le infermità "Sindrome fibromialgia di modesta entità; arterosclerosi dei TSA; gonartrosi bilaterale"; con il decreto n. 8204/S del 14.1.2018 il Ministero della Giustizia dispensava il (omissis) dal servizio, in adesione al giudizio della Commissione di verifica di Napoli n. 29549 dell'11.1.2018 che diagnosticava il "disturbo di personalità di tipo borderline con discontrollo emotivo ed ossessività, nonché ipertensione arteriosa in discreto controllo farmacologico", evidenziando che l'inidoneità era determinata in prevalenza da infermità non dipendenti da ragioni di servizio; in

seguito il predetto verbale n. 29549 dell'11.1.2018 della Commissione di verifica veniva rettificato dalla stessa con il verbale n. 31318 del 26.7.2018 e poi quest'ultimo giudizio veniva ulteriormente rettificato sempre dalla Commissione con il verbale n. 32824 del 29.11.2018, confermando sempre la permanente inidoneità del ricorrente in modo assoluto dal servizio d'istituto e che la non idoneità al servizio era determinata in prevalenza da infermità non dipendenti da ragioni di servizio; l'Inps con l'atto n. BN012018888891 conferiva la pensione ordinaria di inabilità con decorrenza dal 14.1.2018.

Ebbene, in data 11.12.2018 il ricorrente chiedeva al Ministero della giustizia l'equo indennizzo e il riconoscimento della dipendenza da ragioni di servizio dell'infermità *“stato ansioso depressivo reattivo con somatizzazioni e fobie e attacchi di panico. Disturbo della personalità di tipo borderline con discontrollo emotivo ed ossessività”*, nonché in data 18.2.2020 formulava all'Inps istanza di aggravamento della *“sindrome post-traumatica da stress quale postumo di aggressione”* evoluta in *“disturbo post-traumatico da stress grave e cronicizzato”* con allegata certificazione medica, senza ricevere alcuna risposta.

Pertanto, il (omissis) in questa sede chiedeva il riconoscimento della pensione privilegiata, contestando il giudizio della Commissione di valutazione atteso che l'inidoneità al servizio risulterebbe dipendente in prevalenza da infermità dipendenti da ragioni di servizio.

2. Con la memoria di costituzione del 13.4.2023 l'Inps chiedeva in

via preliminare l'estromissione per carenza di legittimazione passiva in quanto mero ordinatore secondario di spesa. Nel merito contestava la fondatezza del ricorso in ragione del corretto e motivato giudizio della Commissione di verifica di Napoli e in via subordinata eccepiva la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici e in ordine agli interessi e alla rivalutazione si riportava a quanto statuito dalla sentenza del 18.10.2002 n. 10/QM delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti.

3. Con la sentenza parziale-ordinanza n. 374 del 15.6.2023, a cui si rinvia, questo Giudice respingeva le eccezioni preliminari dell'Inps e ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con la medesima ordinanza chiedeva all'Unità operativa complessa medicina valutativa legale e assicurativa Asl Salerno un motivato parere medico-legale sul seguente quesito: *“se si sia verificato l'aggravamento della “sindrome post-traumatica da stress quale postumo di aggressione” in “disturbo post-traumatico da stress grave e cronicizzato” anche sotto il profilo concausale. In caso di riscontro positivo, a quale categoria o indennità sia ascrivibile la predetta infermità; se il giudizio di non idoneità al servizio del ricorrente risulti determinato in prevalenza da infermità dipendenti da ragioni di servizio prendendo in considerazione l'infermità “sindrome post-traumatica da stress quale postumo di aggressione” insieme a tutte le altre infermità*

riconosciute al (omissis) dipendenti da causa di servizio”.

4. In data 15.1.2024 l'Unità operativa complessa medicina valutativa legale e assicurativa Asl Salerno inviava il parere richiesto con la suddetta sentenza parziale/ordinanza.

5. Con l'ordinanza n. 51 del 15.4.2024, atteso che l'Asl di Salerno non aveva preventivamente inviato il parere alle parti come disposto dalla predetta sentenza parziale/ordinanza, risultava necessario ai fini di una piena e corretta estrinsecazione del principio del contraddittorio rinviare la trattazione del giudizio a una successiva udienza, assegnando alle parti il termine per la produzione di eventuali controdeduzioni al parere medico legale.

6. Atteso che, nonostante quanto disposto dalla predetta ordinanza, non risultava in atti la ricevuta di avvenuta trasmissione da parte della Commissione dell'Asl di Salerno della documentazione medico legale alle parti, con l'ordinanza n. 95 del 5.8.2024 questo Giudice chiedeva un nuovo parere medico-legale all'Ufficio Medico legale presso il Ministero della Salute.

7. Con la nota del 27.11.2025 l'Ufficio Medico legale comunicava l'impossibilità di esprimere il richiesto parere prima del terzo trimestre del 2025, in considerazione di una serie di ragioni legate alla quiescenza/distacco di sette unità di personale con eccessivo carico di lavoro, incluso l'incremento delle richieste amministrative di indennizzo e di risarcimento del danno da vaccino obbligatorio

(Covid19).

8. Al fine di garantire una ragionevole durata del giudizio, questo Giudice con l'ordinanza n. 62 del 20.5.2025 disponeva una nuova consulenza indicando quale consulente d'ufficio il dott. Salvatore De Feo, medico iscritto all'albo dei CTU del Tribunale di Napoli.

9. Atteso che in data 22.5.2025 il dott. De Feo manifestava giuste ragioni di astensione, si provvedeva con l'ordinanza n. 9 del 31 maggio 2025 a nominare il dott. Michelangelo Iuliano medico legale iscritto all'albo dei CTU del Tribunale di Salerno quale consulente d'ufficio per acquisire un motivato parere medico-legale in grado di approfondire nei suoi esatti termini la questione con particolare riguardo ai seguenti quesiti: *“perimetrazione della categoria dell’infermità “sindrome post-traumatica da stress quale postumo di aggressione”;* *se si sia verificato l’aggravamento della “sindrome post-traumatica da stress quale postumo di aggressione” in “disturbo post-traumatico da stress grave e cronicizzato” anche sotto il profilo concausale. In caso di riscontro positivo, a quale categoria o indennità sia ascrivibile la predetta infermità;* *se il giudizio di non idoneità al servizio del ricorrente risulti determinato in prevalenza da infermità dipendenti da ragioni di servizio prendendo in considerazione l’infermità “sindrome post-traumatica da stress quale postumo di aggressione” insieme a tutte le altre infermità riconosciute al (omissis)dipendenti da causa di servizio.*

10. In data 24.11.2025 il consulente depositava il richiesto parere.

11. All'udienza del 19.12.2025 parte ricorrente contestava il parere del consulente d'ufficio chiedendo la nomina di un altro consulente al fine di valutare le condizioni psicologiche del (omissis); l'Inps si riportavano a quanto rappresentato nella memoria di costituzione. Il giudizio così passava in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

12. In via preliminare va dichiarata la contumacia del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 93 del codice della giustizia contabile (d.lgs. 26.8.2016 n. 174).

13. Tanto premesso, ai fini dell'accertamento del requisito sanitario, il consulente dott. Michelangelo Iuliano ha svolto le operazioni peritali, comunicate in data 24.11.2025, attraverso la visita diretta del ricorrente e l'esame della documentazione medica agli atti.

Il consulente nell'esame clinico ha evidenziato nel dettaglio lo stato psichico del (omissis), caratterizzato da atteggiamenti che oscillano da tono amichevole a comportamenti diffidenti e irascibili, con drammatizzazione del passato, vivendo il rapporto con i colleghi e familiari come momenti di incomprensione; in particolare dall'esame psichico il (omissis) ha mostrato *“coscienza integra, orientamento spazio temporale conservato, ma livello di controllo emotivo ridotto. Il contatto con la realtà resta mantenuto, ma è presente una certa disregolazione percettiva o sensazione di vuoto interiore”*. Dall'esame della documentazione è emerso che a seguito dell'aggressione subita

in servizio nel 2008, nella visita psichiatra dell'epoca *“lo specialista descrisse un soggetto “lucido e finalizzato”, ma con atteggiamenti rivendicativi, irrequieti, impulsivi e con “carattere instabile primitivo”, dunque con un profilo che lasciava già intravedere una struttura personologica complessa, segnata da tratti impulsivi e instabili. Non furono rilevati deficit neurologici post-traumatici né segni di sofferenza organica”*. Inoltre, la sindrome post-traumatica da stress riconosciuta dipendente da ragioni di servizio era stata qualificata dall'Amministrazione *“in fase di remissione clinica”*, quindi presentava condizioni di stabilità e non vi è alcun documento che dimostri un percorso clinico con peggioramento della sintomatologia tipica del disturbo post-traumatico; in particolare non risultano ricoveri psichiatrici, né trattamenti intensivi né modifiche terapeutiche di rilievo, né riscontri psicodiagnostici che attestino un aumento della gravità dell'infermità riconosciuta dipendente da ragioni di servizio. Quindi, secondo il consulente Iuliano *“manifestazioni di instabilità emotiva, la scarsa tolleranza alla frustrazione, la tendenza a reazioni eccessive e rivendicative, non sono compatibili con la sintomatologia nucleare del disturbo post-traumatico da stress, bensì rappresentano espressioni di una personalità con vulnerabilità di base, probabilmente preesistente all'evento del 2008”*. In sostanza la inidoneità al servizio del 2018 è da riferire al disturbo della personalità borderline con discontrollo emotivo e impulsività e non al disturbo post-traumatico

riconosciuto dipendente da ragioni di servizio, essendosi in presenza di due differenti disturbi il primo strutturale e pervasivo del funzionamento psichico mentre il secondo di carattere reattivo indipendenti l'uno dall'altro.

Quindi, per il consulente Iuliano *“l'insieme degli elementi obiettivi porta a concludere che il quadro del signor (omissis), nel corso degli anni, non si è aggravato per quanto riguarda la sindrome post-traumatica da stress, che rimane in stato di remissione clinica. La compromissione funzionale che ha determinato la riforma non è riconducibile a un'evoluzione di quella condizione, ma a un assetto personologico di fondo, connotato da tratti borderline e impulsivi, già documentato in epoca precoce e divenuto progressivamente più evidente. Ne consegue che non vi sono i presupposti per riconoscere un aggravamento della patologia dipendente da causa di servizio, né per affermare che la riforma dal servizio sia stata disposta per il disturbo post-traumatico da stress”*.

Il consulente dott. Iuliano ha quindi concluso *“che non sussistono i presupposti clinici e documentali per riconoscere un aggravamento della sindrome post-traumatica da stress, già giudicata in remissione clinica e dipendente da causa di servizio; che la riforma dal servizio del sig. (omissis) è da attribuire in prevalenza al disturbo di personalità di tipo borderline, infermità non dipendente da causa di servizio, e non a un'evoluzione in senso grave e cronicizzato del PTSD; che,*

conseguentemente, non ricorrono i presupposti medico-legali per il riconoscimento di pensione privilegiata in relazione all'asserito aggravamento della patologia dipendente da causa di servizio”.

Ebbene, il suddetto parere appare fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su un supporto medico-scientifico adeguatamente motivato con particolare riferimento alla sfera psichiatrica del ricorrente, nonché coerente con le premesse in fatto nel medesimo menzionate, e per tali ragioni questo Giudice ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'invocato aggravamento e, per l'effetto, respinge il ricorso in epigrafe.

Assorbita ogni altra ragione.

14. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- respinge il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
- condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Inps delle spese di lite che si liquidano nella somma complessiva di euro 200,00;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio da liquidarsi con separato provvedimento.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 19 dicembre 2025.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 31/12/2025

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)

Il Funzionario

Dott.ssa Valentina Tomarchi

(firma digitale)